

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (985)	141
PRESIDENTE	141, 144, 146, 147, 148, 149
DA PRATO	144, 149
DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	147, 148, 149
LO BELLO, <i>Relatore</i>	141, 146, 147, 149
ZOLLA	149
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante (881)	151
PRESIDENTE	151, 152, 153
GARGANO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	153
SANESE, <i>Relatore</i>	151
SCARAMUCCI GUAITINI ALBA	152
ZOLLA	151
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	154

La seduta comincia alle 10.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dal Senato) (985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1979.

L'onorevole Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

LO BELLO, *Relatore*. Il Senato della Repubblica, nella seduta del 14 novembre 1979, ha approvato il disegno di legge -

all'esame, ora, di questa Commissione — che riguarda l'ammodernamento ed il potenziamento straordinario dei mezzi, degli impianti e dell'equipaggiamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e rende disponibile il finanziamento di 294.988 milioni di lire, al fine di perseguire una migliore e più razionale efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile.

In occasione del dibattito che ha preceduto l'approvazione del provvedimento in prima lettura è stata evidenziata la necessità di una riforma organica del corpo, per adeguarlo ai più estesi compiti che riguardano l'emergenza, il soccorso e l'assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da catastrofe.

Il disegno di legge in esame intende perseguire, tuttavia, l'obiettivo di una graduale maggiore funzionalità dell'organizzazione di soccorso, provvedendo, intanto, agli interventi sopraindicati, in attesa di altri imminenti provvedimenti.

È all'esame del Senato, infatti, il disegno di legge n. 334 sul potenziamento dell'organico del corpo nel contesto delle norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico; è giunta notizia dell'accordo, intervenuto il 13 marzo circa tra Governo e sindacati, sul piano triennale che prevede ulteriori ampliamenti organici per tremila unità operative (sottufficiali e vigili del fuoco), milleseicento unità di supporto amministrativo e trecento unità di supporto tecnico.

Lo stesso accordo annuncia, inoltre, un confronto sulla riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di autonomia operativa e gestionale, nonché di decentramento e di raccordo con le autonomie locali.

Tuttavia, alcune considerazioni sia consentito esprimere al relatore per evidenziare l'assoluta ed indifferibile necessità di adeguare la istituzione ai numerosi e pressanti compiti imposti dalla legislazione e dalle reali obiettive situazioni territoriali, che rispecchiano, spesso, stati di grave pericolo incombenti sulle attività civili ed industriali.

A fronte di questa realtà si appalesa, quindi, l'esigenza di contare su una organizzazione di soccorso che risponda alle caratteristiche di efficienza e alle attese di una maggiore disponibilità di personale e di mezzi.

Quando si invoca, giustamente, l'adeguamento degli organici e dei mezzi all'alto indice di sviluppo industriale di talune zone, come, per esempio, quella sud-orientale sicula, bisogna considerare che tale sviluppo nel Paese non è stato seguito di pari passo dal potenziamento dei servizi di prevenzione e di soccorso, perché alla estensione dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha fatto seguito una dotazione finanziaria adeguata al raggiungimento degli obiettivi.

È così per le sedi di servizio insufficienti o soppresse, il cui problema si intende risolvere, sia pure con gradualità, con il presente disegno di legge.

È opportuno precisare che la legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 aveva affidato alle amministrazioni provinciali il compito di dotare i vigili del fuoco delle sedi di servizio; le difficoltà economiche degli enti locali suggerirono al legislatore nel 1955 (legge n. 510) di attribuire alla Cassa sovvenzioni antincendi un finanziamento di 3.600 milioni di lire, parte del quale da concedere alle province sotto forma di mutui per costruire circa sessanta sedi di servizio.

Tuttavia, la norma fu ancora modificata con la legge n. 212 del 9 marzo 1967, che affidò al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere alla costruzione delle sedi di servizio attingendo ai fondi dovuti dalle amministrazioni provinciali dell'anno 1965, a titolo di ammortamento dei mutui concessi dalla soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per la costruzione di nuove caserme o per l'adattamento di quelle esistenti.

Tale nuovo sistema però non ha sortito gli effetti programmati, per il notevole aumento dei costi che ha ridotto il potere di acquisto delle somme disponibili, vanificando di fatto gli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire.

Da qui la necessità di attingere a nuovi strumenti che consentano di realizzare alcune sedi di servizio e di modificarne altre, tra le più fatiscenti, dando priorità assoluta a quelle zone dove maggiore si avverte la necessità del potenziamento dei servizi di soccorso e, prime fra di esse, quelle ad alta concentrazione industriale.

Il finanziamento di 114.550 milioni di lire, previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, dovrebbe sovvenire alla costruzione di nuove sedi ed alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di quelle esistenti.

A tal'uopo viene anche suggerita la possibilità di provvedere alla acquisizione degli immobili appartenenti a privati purché idonei, al fine di renderli funzionali ed efficienti.

L'*excursus* storico della legislazione riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile merita a questo punto alcune sottolineature per illustrare il divenire della organizzazione dei servizi; essi furono unificati nel territorio nazionale nel 1939 con la legge numero 969, attraverso la quale furono trasferiti ad una organizzazione nazionale le unità di servizio pompieristiche comunali.

Con la legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco venne posto alle dirette dipendenze della direzione generale servizi antincendi costituita presso il Ministero dell'interno.

La struttura prevedeva la costituzione di corpi provinciali con personalità giuridica e decentramento provinciale amministrativo, senza tuttavia statuire momenti di riferimento organizzativo sul piano tecnico-operativo, se si eccettuano le scuole centrali antincendi e tre ispettori superiori.

Con la legge n. 469 del 13 maggio 1961 furono soppressi i corpi provinciali dei vigili del fuoco e la cassa sovvenzioni antincendi; i comandi provinciali persero la loro personalità giuridica, mentre le zone di servizio trovarono il loro momento aggregante nella istituzione degli ispettorati all'uopo delegati.

Nel 1970, in occasione della adozione delle norme sul soccorso e l'assistenza alle

popolazioni colpite da calamità, venne istituita la direzione generale della protezione civile in simbiosi con quella dei servizi antincendi; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fu dotato di una struttura che, facendo capo all'ispettore generale capo, conta sul servizio tecnico centrale, sulle scuole centrali antincendi e di protezione civile, sul centro studi ed esperienze, sugli ispettorati regionali e interregionali, sui comandi provinciali con i relativi distaccamenti e posti di vigilanza e sulle colonne mobili di soccorso.

L'ispettore generale capo, in conformità con le istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici e le attività delle scuole e degli altri organismi che sopra sono stati indicati, coordinandole con le attività del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende, altresì, ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali, presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico, formula proposte sulla programmazione delle forniture, la assegnazione e la gestione del materiale, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del corpo.

Il disegno di legge in esame che, per quanto riguarda la fornitura di vestiario e di equipaggiamento e l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiale tecnico, destina un finanziamento di 180 miliardi e 438 milioni di lire, prevede all'articolo 4 l'istituzione di una commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di acquisizione del vestiario e dei materiali e macchinari.

Detti schemi, a norma dell'articolo 2 del disegno di legge, « sono predisposti dal servizio tecnico della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ». Le indicazioni che traspaiono dalla formulazione della norma così come indicata dal Senato non sembrano, tuttavia, conformi all'attribuzione dei compiti che scaturisce dall'articolo 8 della legge n. 996 dell'8 dicembre 1970, compiti che sono stati oggetto di illustrazione poc'anzi.

Appare pertanto meritevole di esame e di meditazione la ricollocazione del ser-

vizio tecnico centrale nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle dipendenze dell'organo istituzionalmente competente, indicato dalla legge stessa.

Analoga considerazione va fatta per quanto riguarda i programmi delle opere concernenti le sedi di servizio di cui all'articolo 6 del disegno di legge in discussione.

In conclusione, considerato che si tratta di una iniziativa che persegue l'obiettivo di risolvere — nel contesto di un programma più generale del quale è fatta menzione nella presente relazione — il problema del potenziamento di un servizio di notevole importanza, adeguandolo alle necessità di soccorso in favore delle popolazioni e di prevenzione, per quanto possibile, di danni al patrimonio pubblico e privato, il relatore esprime parere che il provvedimento sia meritevole di approvazione, nel rispetto e in accoglimento, anche, di talune modifiche che sembrano pure meritevoli di considerazione per una più puntuale elaborazione dei programmi, conformemente alla vigente struttura organizzativa del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DA PRATO. Credo sia necessario sottolineare il ritardo con il quale discutiamo questo provvedimento di intervento straordinario. Esso è stato trasmesso alla Camera, se non sbaglio, il 19 novembre 1979. Sappiamo che la nostra Commissione è stata fortemente impegnata nell'esame di alcune questioni di grande rilievo, segnatamente la riforma della pubblica sicurezza, per cui tale ritardo ha delle spiegazioni, se non delle giustificazioni. Occorre anche considerare il ritardo provocato dalla crisi di Governo. Ma il ritardo vero, a mio avviso, è quello determinato dalla mancanza di volontà del Governo, o dei Governi che si sono succeduti, di voler affrontare questo tipo di problemi, come ormai l'esperienza ha largamente dimostrato. Come si è capito chiaramente anche dalle affermazioni del

relatore, è molto difficile la situazione del corpo dei vigili del fuoco e, più in generale, quella del settore della protezione civile del servizio antincendi, che per certi aspetti ha raggiunto oramai — lo sappiamo tutti — i « livelli di guardia ».

Dobbiamo rilevare criticamente questo ritardo nell'affrontare il problema, sia pure in modo parziale, come è tuttavia necessario, data la situazione in cui viviamo.

Desidero ricordare che il gruppo comunista ha invitato più volte il Governo a compiere gli atti urgenti e necessari perché il corpo dei vigili del fuoco fosse messo nelle condizioni migliori per poter assolvere ai compiti previsti dalla legge e richiesti dalle esigenze crescenti in cui si trova ad operare, che si manifestano in un paese in trasformazione, anche accelerata, e a sviluppo industriale.

Più volte il Governo si è impegnato di fronte al Parlamento, come si può vedere dalle dichiarazioni che i ministri dell'interno che si sono succeduti hanno fatto di fronte alle Commissioni parlamentari; ma alle parole non sono seguiti fatti concreti. Allora dobbiamo dire che oltre al ritardo con cui arriva al nostro esame questo disegno di legge, vi è da constatare che esso è un provvedimento frammentario e parziale in quanto affronta soltanto una parte delle esigenze di carattere tecnico dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Infatti, tra le altre, bisognerebbe tener presente anche l'esigenza di una ampia ristrutturazione di questo corpo, esigenza maturata nel corso degli ultimi anni anche in riferimento alla legge n. 996 del 1970 sulla protezione civile. A tale riguardo, lo stesso ministro dell'interno Rognoni, nel rispondere ad un nostro quesito durante la discussione sul bilancio, ha informato il Parlamento che il Governo sta predisponendo un piano generale di ristrutturazione di questo settore (e oggi lo stesso relatore lo ha ribadito). Finalmente, anche se con molto ritardo, il Governo è stato costretto a muoversi.

Tuttavia anche la legge n. 996, pur avendo degli aspetti positivi, presenta delle contraddizioni che si sono ripercosse

sulla protezione civile, sul servizio antincendio e sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco; contraddizioni che sono state sottolineate anche dall'onorevole Lo Bello che nella sua relazione ha auspicato l'intervento di modifiche in questo settore.

Ciò detto e riprendendo il discorso che avevo iniziato, debbo rilevare che il Governo, pur essendosi impegnato a presentare al Parlamento un provvedimento organico di riforma, si trova di fronte a gravi inadempienze. In particolare mi riferisco alla mancata emanazione del regolamento per l'attuazione della legge sulla protezione civile.

Ritardi di questo genere pesano sullo sviluppo e sul potenziamento di questo settore estremamente importante. A ciò bisogna anche aggiungere che le amministrazioni locali non sono state coinvolte nella elaborazione di piani di intervento per casi di calamità naturali (come previsto, del resto, dalla stessa legge n. 996). Il Governo non può nemmeno rispondere che esistono per casi del genere i piani predisposti dalle prefetture; infatti questi (così come hanno dimostrato casi recenti) non offrono idonee garanzie.

Per tutta questa serie di ragioni, chiediamo un impegno fattivo da parte dell'esecutivo per il potenziamento e l'ammmodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale corpo, infatti, deve essere riorganizzato per essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze crescenti della società civile. Né si può pensare che sia sufficiente un organico di soli 16 mila uomini che vengono divisi in quattro turni. Tale effettivo, poi, è sempre minore in quanto si devono conteggiare le assenze per infortuni, permessi, malattie e ferie. Oltretutto questi 16 mila uomini sono anche mal dislocati sul territorio nazionale perché abbiamo delle zone nelle quali la presenza di questi uomini è superiore alle effettive necessità e, viceversa, delle zone nelle quali la loro presenza è insufficiente (zone che io chiamerei « indifese »). Indubbiamente la cattiva dislocazione di questo organico è dovuta anche alla mancanza di un collegamento con gli enti locali e con il fatto

di non tener in debito conto gli insediamenti produttivi, industriali ed urbani.

Ritengo, inoltre, che la distribuzione sul territorio nazionale dei vigili del fuoco dovrà essere fatta anche sulla base di uno studio su di esso onde meglio definire quelle zone soggette a un maggior rischio di calamità naturali (zone che noi chiameremmo « comprensori di rischio »).

Unitamente a ciò sarà necessario definire anche delle misure di prevenzione nei confronti di eventi calamitosi sulla cui inevitabilità e imprevedibilità a volte si potrebbe essere dubbiosi. Vi sono, infatti, zone nelle quali il verificarsi di un evento calamitoso è più prevedibile che in altre sia per il verificarsi di fenomeni naturali (alluvioni, terremoti, eccetera), sia per la presenza di particolari impianti industriali o nucleari ed è quindi naturale che in esse l'efficacia dell'intervento sia tale da ridurre la pericolosità del probabile evento. È certo, comunque, che un'opera di prevenzione di fenomeni calamitosi non può essere affidata al solo Corpo dei vigili del fuoco, ma che è necessaria la partecipazione di altri organismi.

Il provvedimento al nostro esame, pur risultando carente per la mancanza di piani precisi collegati alla realtà del territorio e per l'insufficienza degli stanziamenti finanziari, può rappresentare ugualmente un momento importante se sapremo utilizzarlo con intelligenza, mettendo a frutto la competenza di chi opera nel settore. Esso, inoltre, è giustificato dall'urgenza di un intervento nel settore delle attrezzature e dei materiali, in quelli degli impianti tecnici, delle sedi di servizio e del vestiario. Sono tutti settori, quelli elencati, in cui le carenze sono ormai enormi. Non sono stati pochi i casi in cui i vigili del fuoco sono stati costretti, ad esempio, ad andare in servizio con i propri abiti che, come è facile immaginare, non rispondevano certo alle esigenze dei loro compiti. Che dire, poi, dei mezzi tecnici e del parco macchine spesso superato ed obsoleto se non, in qualche zona, addirittura mancante? E il discorso sulle sedi di servizio? Come non sottolineare il fatto che esse sono del tutto inadeguate

sia dal punto di vista della ubicazione che da quello della funzionalità? Alcune sono state dichiarate inabitabili perché umide o perché, addirittura, mancanti di servizi igienici.

Concludendo, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame dal momento che, pur non risolvendo il complesso discorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, affronta questioni che non possono essere ulteriormente rinviate. Il gruppo comunista ritiene, altresì, che il disegno di legge, già migliorato dal Senato rispetto al testo governativo, debba essere ulteriormente modificato e preannuncia, quindi, la presentazione di alcuni emendamenti che mi auguro trovino il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LO BELLO, *Relatore*. Dal momento che, da quanto mi è dato constatare, la sostanza della mia relazione è stata condivisa dalla Commissione, mi limiterò ad alcune precisazioni. Desidero sottolineare, innanzitutto, che il regolamento di attuazione della legge 1970 sta per essere emanato e che la questione relativa al riordino di tutta l'organizzazione è già stata oggetto di trattative che hanno trovato la loro conclusione il 13 marzo nell'incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali. Sono stati esaminati non solo gli aspetti relativi all'ampliamento degli organici, ma anche quelli dell'adeguamento e dell'organizzazione dei servizi antincendio e della protezione civile, in considerazione del fatto che le esigenze alle quali si era cercato di far fronte con la legge n. 996 del 1970, sono ulteriormente aumentate anche a causa dello sviluppo industriale che, recentemente, ha interessato altre zone del nostro paese. Io ritengo, quindi, che attraverso questo provvedimento sia possibile risolvere il discorso delle strutture del Corpo, mentre in sede di ristrutturazione organica — già affrontata da Governo e sindacati — si potrà puntare a quei

piani di prevenzione e di soccorso che presentano un aspetto organico e funzionale. Ritengo che, per quanto riguarda i piani di intervento, essi siano stati elaborati dai responsabili tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in collaborazione con le prefetture e che gli stessi debbano essere in possesso della direzione generale competente del Ministero degli interni.

Non credo di dover aggiungere altro; sollecito pertanto l'approvazione del provvedimento.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ritiene legittime le considerazioni e le osservazioni che sono state fatte dal relatore e dall'onorevole Da Prato.

Il problema principale è che ormai su questa materia siamo in notevole ritardo; l'urgenza di approvare il provvedimento è, quindi, palese.

Con il disegno di legge in questione si fa un grosso passo avanti mettendo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella possibilità di rinnovare, sia pure parzialmente, le proprie attrezzature.

Le preoccupazioni che sono emerse nel corso del dibattito dovrebbero comunque cadere poiché il Governo presenterà tra breve un disegno di legge che prevede l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed un provvedimento relativo alle esigenze aeroportuali che, come tutti sanno, prevede la creazione di un supporto amministrativo-tecnico capace di dare alla organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco una maggiore efficienza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per il comple-

tamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Detta somma sarà utilizzata come segue:

a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonché del vestiario e del materiale di equipaggiamento sono predisposti dal servizio tecnico centrale della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi sulla base del programma pluriennale che definisca le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'ispettore generale capo del corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

L'onorevole Da Prato ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola « definisca » con la parola « definisce ».

Gli onorevoli Zolla e Da Prato hanno presentato i seguenti emendamenti nello identico testo:

Al primo comma, sostituire le parole « della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi » con le parole « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Dopo il primo comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente:

« Il programma pluriennale conterrà l'indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrono, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più spedatamente consentono l'attuazione dei piani annuali ».

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento degli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dall'onorevole Da Prato al primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato nell'identico testo dagli onorevoli Zolla e Da Prato al primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un comma presentato nell'identico testo dagli onorevoli Zolla e Da Prato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *posporre alle parole « mezzi tecnici » le parole « eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».*

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta solo di un emendamento formale migliorativo del testo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il com-

pito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2, e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La Commissione, presieduta da un sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;

e) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;

f) un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

Gli onorevoli Da Prato e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire fra il primo e il secondo comma il seguente: « Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del ministro dell'interno, tenuto conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici, può procedersi anche all'acquisizione di aree od anche di immobili ritenuti idonei con i fondi di cui al primo comma ».

L'onorevole Zolla ha presentato il seguente emendamento:

Inserire tra il primo e il secondo comma il seguente: « Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministero dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di immobili ritenuti idonei imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo ».

ZOLLA. L'emendamento che ho presentato all'articolo 6 tiene conto della necessità di coordinare anche sotto il profilo urbanistico l'azione dell'autorità centrale con quella dell'autorità locale. Tale emendamento prevede l'intervento della regione in materia urbanistica, la cui collocazione mi pare più pertinente all'articolo 6 che nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Propongo all'onorevole Da Prato di aderire all'emendamento Zolla inserendo le parole « di aree » dopo la parola « acquisizione ».

DA PRATO. Sono d'accordo.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento così formulato.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zolla-Da Prato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal ministro dei lavori pubblici, sentito il ministro dell'interno.

L'onorevole Zolla ha presentato il seguente emendamento:

Alle righe sesta, settima ed ottava, sostituire le parole « della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi » con le parole: « del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 8 della legge n. 996 dell'8 dicembre 1970, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni che approveranno, ove necessario, le varianti ai vigenti strumenti urbanistici, disposte con deliberazione dei consigli comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche ».

Gli onorevoli Da Prato e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

dall'ispettore generale capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni e sentiti i comuni interessati».

La differenza tra i due emendamenti consiste nel richiamo all'articolo 8 della legge del 1970 nell'emendamento Zolla.

ZOLLA. Tale richiamo è nella logica del precedente emendamento approvato e tende a riportare nel giusto alveo naturale taluni poteri decisionali. Nell'articolo 8 della legge del 1970 sono delineati con chiarezza i compiti dell'ispettore generale capo.

PRESIDENTE. Propongo all'onorevole Da Prato di aderire all'emendamento Zolla.

DA PRATO. Sono d'accordo.

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zolla-Da Prato.

(È approvato).

Gli onorevoli Da Prato e Gualandi hanno presentato il seguente emendamento al secondo comma: *aggiungere dopo le parole: « di legge » le seguenti: « e ad esse si applicano le disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».*

ZOLLA. Quando si afferma che tali opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge, il citare solo una legge appare riduttivo. Può rimanere a verbale che la legge citata nell'emendamento Da Prato rientra tra le norme di legge richiamate dal terzo comma.

DA PRATO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zolla e Da Prato hanno presentato il seguente emendamento: *dopo il terzo comma aggiungere il seguente: « L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche, competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, verranno integrati da due funzionari tecnici del corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal ministro dell'interno ».*

LO BELLO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ZOLLA

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante (881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

SANESE, *Relatore*. Il disegno di legge n. 881 attende la nostra approvazione da molto tempo e di ciò è stata fatta menzione anche durante la discussione del bilancio del Ministero del turismo e spettacolo.

Quello dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante è un settore di una certa rilevanza considerato che — come si può evincere da alcune cifre — vi operano non meno di settémila esercenti per lo spettacolo viaggiante e 120 circhi equestri.

Si tratta, dunque, di un settore che ha una tradizione profonda e radicata a livello popolare in quanto svolge una funzione molto importante soprattutto sotto il profilo educativo e sociale. Per tali motivi esso assume una notevole rilevanza anche dal punto di vista economico.

La legge 18 marzo 1968, n. 337, sulla disciplina dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante ha posto in luce l'inadeguatezza di talune disposizioni per le quali appare necessario e non ulteriormente differibile l'aggiornamento, al fine di rendere le stesse rispondenti alle esigenze attuali. L'articolo 19 della citata legge n. 337 prevedeva uno stanziamento di 200 milioni soltanto per la concessione di contributi straordinari, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti e calamitosi, nonché per particolari, accertate difficoltà di gestione.

Con la legge 26 luglio 1975, n. 375, le disponibilità del predetto fondo hanno raggiunto la cifra complessiva di 300 milioni di lire annui.

Tuttavia anche questa ultima cifra è chiaramente insufficiente rispetto agli obiettivi previsti dalla legge, soprattutto in considerazione del fatto che sul fondo in questione — come stabilito dallo stesso articolo 19, secondo comma, della legge n. 337 — gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie applicate dalle ferrovie dello Stato per i trasporti degli esercenti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti. In pratica questi oneri relativi alle facilitazioni tariffarie rappresentano una vera e propria partita di giro per una cifra di circa 100 milioni di lire. Pertanto, risultano utilizzabili per la concessione dei contributi statali meno di 200 milioni l'anno, una somma irrisoria che ha permesso, sino ad ora, soltanto interventi di modestissima entità, circoscritti, tra l'altro, ai soli contributi per impianti distrutti o danneggiati.

È per tali motivi che con il presente disegno di legge, si prevede, all'articolo 1, l'aumento del fondo di cui all'articolo 19, della legge 18 marzo 1968, n. 337, a 1.500 milioni di lire, da ripartire in ragione di un terzo ai circhi e due terzi alle attività dello spettacolo viaggiante. Con questa maggiore disponibilità finanziaria, l'intervento dello Stato viene esteso anche ai casi in cui si renda necessario l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e, in genere, beni strumentali. In altre parole, tale fondo permetterà una riqualificazione degli impianti.

Inoltre con l'articolo 2 del disegno di legge si prevede l'incremento del fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro, in modo che la sezione possa svolgere attività anche a favore degli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sia attraverso anticipazioni sui contributi statali, sia mediante la concessione di mutui per spese relative agli im-

pianti. Si è ritenuto più conveniente attribuire tali compiti alla sezione per il credito teatrale (già esistente) piuttosto che prevedere l'istituzione di una nuova sezione autonoma anche perché per conferimenti relativi all'incremento del fondo sono previsti un apporto dello Stato di 450 milioni ed uno della Banca nazionale del lavoro di 50 milioni.

Concludendo, invito la Commissione ad esprimere, nel più breve tempo possibile, parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Avevamo già avuto modo di affrontare la problematica dello spettacolo circense e viaggiante in occasione della discussione sul bilancio del turismo e dello spettacolo e, ancor prima, ma abbastanza recentemente, quando esaminammo in Commissione il provvedimento finanziario, integrativo per il settore del teatro di prosa. Ricordo, anche, che in quell'ambito una somma di cinquecento milioni venne destinata a favore dello spettacolo circense.

Una prima osservazione che, a mio avviso, s'impone sul disegno di legge al nostro esame è relativa al modo in cui viene stabilita, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 1, la ripartizione del fondo destinato alla concessione di contributi straordinari a favore dei due settori: un terzo ai circhi equestri e due terzi agli spettacoli viaggianti. Ora, non è per sottovalutare lo spettacolo viaggiante, ma noi ritenevamo, e riteniamo tuttora, che esso presenti delle diversità rilevanti dal settore circense, non tanto dal punto di vista numerico delle unità lavorative - *grosso modo* uguale in entrambi i settori -, ma da quello della organizzazione del lavoro e dalla dimensione dell'attività che, senza altro, pongono il settore circense in una posizione di preminenza rispetto a quello viaggiante. Ecco, allora, che il modo in cui i fondi vengono ripartiti in

questo provvedimento, pare a noi non equo dal momento che viene a privilegiare un'attività, quella degli spettacoli viaggianti, che ha meno necessità di quella circense, la quale, indubbiamente, ha una sua precisa peculiarità artistica, una sua storia ed una sua cultura. Va rilevato, inoltre, che lo spettacolo circense ha comunque, una dimensione specifica ben differenziata da quella degli spettacoli viaggianti e che quanto mai opportuno, quindi, sarebbe operare una separazione dei due settori che finora la legge n. 337 del 1968 ha forzatamente assimilati. Io non concordo con quanto ha affermato il relatore e, cioè, che quella legge abbia ancora una sua sostanziale validità, non solo per quella assimilazione che essa prevede, ma anche per la limitatezza della sua impostazione, per la discrezionalità che in essa permane, per lo spirito di accentramento che la impronta e, soprattutto, perché animata da quella che potremmo definire « la logica del disastro », la logica, cioè, di prevedere interventi solo a seguito di calamità che colpiscono i circhi. Quella seguita finora è dunque una politica da respingere poiché l'attività circense merita il riconoscimento della dignità artistica e culturale che senz'altro le è dovuta e che va ben oltre un semplice discorso di interventi finanziari anche se i suoi problemi da un punto di vista economico sono molti: quello dei plateatici, quello dei servizi - estremamente oneroso e complesso -, quello dei trasporti, nonché quelli legati alla elettricità ed ai prodotti energetici. È chiaro, allora, che parlare di servizi, nell'ambito di questo settore, vuol dire parlare di qualcosa di complesso ed economicamente assai gravoso, ma vuole anche dire che i suoi problemi non sono solo di esclusiva pertinenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, ma anche di altri dicasteri.

Credo - dunque - e concludo, che il settore dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante debba essere oggetto di una seria riflessione al fine di una sua riorganizzazione anche sulla base di logiche nuove. A questo impegno il partito comunista non intende certo sottrarsi, an-

zi, è in previsione di esso che esprimiamo il voto favorevole nei confronti del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANO, Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo. Intervengo brevemente anche per ringraziare il relatore e la onorevole Scaramucci Guaitini il cui intervento può essere senz'altro considerato un completamento della relazione.

Il provvedimento al nostro esame, pur non essendo una legge di riforma, si muove tuttavia in una logica diversa da quella delle solite leggine, risolvendo esso la questione del contributo annuo statale di 300 milioni, contributo umiliante per chi lo riceve, ma anche per lo Stato che lo versa. Ora, con l'aumento del fondo a 1.500 milioni, si potrà provvedere anche al rinnovo delle attrezzature, e non soltanto alla riparazione dei danni (soltanto quelli subiti a Roma quest'anno per il maltempo superano di gran lunga la somma di 300 milioni), con notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza, a vantaggio di tutti coloro che usufruiscono di questo genere di spettacolo.

L'unica questione che non siamo riusciti a risolvere è quella, che ci eravamo posti, della definizione separata dei problemi connessi al circo e di quelli connessi allo spettacolo viaggiante, ma il fatto è che oggi nel nostro paese la casistica è tale che non sapremmo nemmeno come procedere in questo senso, perciò per il momento cerchiamo di andare avanti così. Ci sono infatti delle iniziative che, oggi come oggi, non sapremmo come qualificare.

Quindi, soprattutto in considerazione di quanto prevede l'articolo 1 del testo al nostro esame, penso sia necessaria l'approvazione del provvedimento, al fine di aprire un capitolo nuovo nella vita di un genere di spettacolo così legato alla nostra tradizione popolare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati

emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

(È approvato).

ART. 2.

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1980

La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonché alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammmodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammo-

dernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Approvato dal Senato). (985).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante » (881).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	13
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Cabras, Carmeno, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato, Faenzi, Fontana, Gava, Gualandi, Lattanzio, Lo Bello, Mammì, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO